

ISTITUTO VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 27/11/2020

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA, BOOKSHOP E ASSISTENZA ALLA VISITA PRESSO I SITI AFFERENTI ALL’ISTITUTO VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE DI TIVOLI (VILLA D’ESTE, VILLA ADRIANA, SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE E MENSA PONDERARIA)”. CIG 842905001C

INSEDIAMENTO DEL RUP AL SEGGIO GIUDICATORE, VERIFICA RICEZIONE OFFERTE TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA, APERTURA PPLICHI VIRTUALI, DISAMINA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, AMMISSIONE AL PROSIEGUO DELLE OPERAZIONI DI GARA.

SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2020, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 10.00 presso l'ufficio amministrativo dell'Istituto Villa Adriana e d'Este, dà avvio alle operazioni di gara il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Elena Achille, con formale apertura del relativo seggio.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'Avv. Adele Divoto.

La procedura evidenziale si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica.

Si dà atto che ai *competitor*, è stata data la possibilità di “collegamento da remoto”, tramite link fornito dalla piattaforma telematica e che è comunque presente, data l'opzione di cui alla legge di gara, il seguente operatore economico:

Sig. Francesco Aliperti nato a Terni il 12.10.1980, numero patente di guida U2L71834Y, in qualità di legale rappresentante della Soc. Archeoares Di Gianpaolo Serone E C. s.n.c..

Si attesta, altresì, che la presenza del menzionato legale rappresentante della società Archeoares, peraltro fatto stazionare nel corridoio antistante e comunque nel rispetto di tutte le misure adottate al riguardo dall'Istituto, causa emergenza epidemiologica da COVID-19, vale solo ove il concorrente voglia far valere motivate ragioni di verifica, in quanto assume prevalenza l'art. 1, comma 9, lett. o) D.P.C.M. 3/11/2020 (Ulteriori disposizioni COVID-19) che impone lo svolgimento delle “riunioni” nell'ambito delle “pubbliche amministrazioni” in modalità a distanza (non c'è dubbio che la presente seduta è una “riunione” e che Villa d'Este, nell'attività di Stazione Aggudicatrice è parificata ad una “pubblica amministrazione”).

PRELIMINARMENTE SI DÀ ATTO CHE:

Con Determina a contrarre n. 125 del 25 agosto 2020 è stata indetta procedura aperta per l'affidamento “*in concessione dei servizi di biglietteria, bookshop e assistenza alla visita presso i siti afferenti all'istituto Villa Adriana e Villa d'Este di Tivoli (Villa d'Este, villa Adriana, Santuario di Ercole Vincitore e Mensa Ponderaria)*”.

VIENE RILEVATO CHE:

i termini di gara erano stati così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte ore 12:00 del 16/11/2020
- Inizio operazioni di gara in seduta pubblica – ore 10:00 del 23/11/2020

SI SPECIFICA ALTRESI' CHE:

- con determina n. 181 del 12/11/2020, per le numerose richieste di chiarimento pervenute all'Istituto e le difficoltà dell'Ente di predisporre accurate risposte ai numerosi quesiti, anche e soprattutto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato uno svuotamento degli uffici aggravando le ordinarie tempistiche di riscontro, sono stati prorogati i termini di presentazione delle offerte;

- i (nuovi) termini di presentazione delle offerte stesse e relativa convocazione di seduta pubblica di gara sono stati così fissati:

- i) il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato prorogato alle ore 12:00 del 26/11/2020;

ii) la prima seduta pubblica di gara è stata disposta alle ore 10.00 del 27/11/2020

TUTTO CIO PREMESSO:

Il R.U.P., collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore di quest'ultima, alla presenza dell'Avv. Adele Divoto, la quale, come anzidetto, svolge funzioni di Segretario verbalizzante, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 5 (cinque) plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

1. Opera Laboratori Fiorentini S.p.a. del 25.11.2020, ore 17:58:20;
2. Soc. Coop. Culture del 26.11.2020, ore 9:33:19;
3. Aditus s.r.l. del 26.11.2020, ore 9:50:09;
4. Consorzio Arte'm Net del 26.11.2020, ore 11:47:40;
5. Archeoares Di Gianpaolo Serone E C. s.n.c. del 26.11.2020, ore 11.52;

Si precisa che è stata trasmessa agli operatori economici, a mezzo piattaforma telematica, una comunicazione in cui si dà atto delle varie sedute in cui si articoleranno le prime fasi della procedura *de qua*.

Il R.U.P. e il Segretario verbalizzante (quest'ultimo per quanto di specifico rilievo), attestano l'insussistenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse in relazione alle offerte pervenute con relativa conferma di accettazione dell'incarico, *ex artt. 42 e 77, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016*.

I chiarimenti ritualmente pubblicati vengono introitati al seggio di gara per dare agio di completezza alla *lex specialis*.

Sempre il R.U.P., soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo provvisto delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, all'apertura delle buste virtuali pervenute, contenenti (nello specifico) la "documentazione amministrativa" di ogni singolo concorrente.

Si stende quindi il relativo verbale nella consapevolezza che la perspicua illibatezza documentale in piattaforma fa sì che possa prescindere da accurate indicazioni tabulari e comunque dando atto che, senza incidere sul principio di continuità, si procede a dare spedito conto della rimessa

documentazione per poi aggiornare la seduta alle ore 11.45, circostanza che, come già precisato, è stata resa nota agli operatori economici.

E tanto sul presupposto secondo cui la *“correttezza e l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) è garantita dalla piattaforma telematica, con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento delle operazioni”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2017, n. 5388), proprio perché, la gara telematica, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

Tale approfondimento consente una maggiore consapevolezza delle operazioni deputate all'assise odierna, ai fini dell'ammissione al prosieguo delle operazioni di gara dei concorrenti operatori economici.

Segue un'accurata fase di controllo ed analisi della documentazione estratta per intero in forma cartacea.

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata da **Opera Laboratori Fiorentini S.p.a.**

Si dà corso alla valutazione e disamina della documentazione amministrativa.

L'istanza di partecipazione è sottoscritta dal procuratore il quale ha allegato copia della procura dalla quale si evincono i relativi poteri (rep. Numero 30949 del 4.05.2020).

Rileva il diniego all'accesso agli atti, per quanto di incidenza.

Le referenze bancarie sono rese da Intesa San Paolo S.p.a e Banca Nazionale del Lavoro.

L'importo della cauzione provvisoria rilasciata dalla Elba Assicurazioni è stato ridotto del 50% in quanto la scrivente è in possesso di certificazione ISO 9001 in corso di validità.

Il PassOE è **3915-0371-4877-3222.**

La documentazione di gara è, allo stato, completa e regolare.

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata da **Aditus S.r.l.**

Si dà corso alla valutazione e disamina della documentazione amministrativa.

Nell'istanza di partecipazione e relativamente alla sussistenza dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/16 la società dichiara, ai sensi dell'art. 80, comma 5 D.Lgs. 50/16, che a carico del Sig. Massimiliano Bonino, quale Consigliere di Amministrazione in carica dal 30.07.2020 e fino al 30.09.2020, *“risulta pendente procedimento penale R.G.N.R. 14291/2018 presso la Procura della Repubblica - Tribunale di Torino per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 323, 326, 615 ter c.p. Attualmente in tale procedimento è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.”*.

Tale specifica, ai fini della sussistenza dei requisiti di ordine generale, al momento non rileva in quanto il procedimento è a tutt'oggi pendente, e comunque le informazioni successive – se del caso – costituiscono ottemperanza al protocollo di legalità.

Rileva il diniego all'accesso agli atti, per quanto di incidenza.

Le referenze bancarie sono rese da Intesa San Paolo S.p.a e Banca del Piemonte.

L'importo della cauzione provvisoria rilasciata dalla Italiana Assicurazioni è stato ridotto del 50% in quanto la scrivente è in possesso di certificazione ISO 9001 in corso di validità.

Il PassOE è **7240-1093-1425-5605.**

La documentazione di gara è, allo stato, completa e regolare.

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata da **Consorzio Arte'm net**.

Si dà corso alla valutazione e disamina della documentazione amministrativa.

Si precisa che l'operatore economico ha dichiarato di partecipare alla procedura come consorzio stabile ai sensi dell'art 45, comma 2 lett. c) D.Lgs. 50/16 indicando, quali consorziate esecutrici, quattro diverse società e specificando per ciascuna di esse le parti concessorie oggetto di esecuzione con apposita dichiarazione *a latere*.

Rileva il diniego all'accesso agli atti, per quanto di incidenza.

Le referenze bancarie sono rese da Intesa San Paolo S.p.a e Banca Nazionale del Lavoro S.p.a..

L'importo della cauzione provvisoria rilasciata dalla Groupama Assicurazioni è stato ridotto del 50% in quanto la scrivente è in possesso di certificazione ISO 9001 in corso di validità.

Il PassOE è **0184-9892-3262-1200**.

La documentazione di gara è, allo stato, completa e regolare.

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata da **Società Cooperativa culture**.

Si dà corso alla valutazione e disamina della documentazione amministrativa.

Nell'istanza di partecipazione e relativamente alla sussistenza dei requisiti generali *ex art. 80 D.Lgs. 50/16* la società dichiara, ai sensi dell'art. 80, commi 4 e 5 lett. a) D.Lgs. 50/16: *"che il 10 agosto 2020 l'ITL di Torino ha elevato n. 2 verbali di accertamento e notificazione per presunte irregolarità nel calcolo dell'imponibile contributivo e nell'applicazione del CCNL di riferimento, commesse dalla Società COPAT Soc. Coop, a r.l. e che le contestazioni contenute in tali verbali: sono riferite ad un diverso operatore economico (la incorporata società COPAT Soc. Coop, a a.), sono attinenti a fatti precedenti l'incorporazione (avvenuta nell'ottobre 2017) e sono state notificate alla scrivente solo in virtù della sua qualità di rappresentante legale della società incorporante;*

non sono riferibili, nemmeno indirettamente, a condotte poste in essere da Coopculture nella conduzione dei rapporti di lavoro con il proprio personale dipendente e/o nell'applicazione del CCNL di riferimento nel calcolo degli oneri contributivi, come oggettivamente acclarato dalla circostanza che la scrivente Società Cooperativa ha sempre mantenuto il requisito di regolarità fiscale e contributiva;

sono errate, viziate da travisamento di fatto e comunque illegittime, e come tale la Società Cooperativa si riserva di impugnarle tempestivamente nelle competenti sedi di giustizia, essendo ancora pendenti i relativi termini, non presentano carattere di gravità, sia soggettivamente (perché riferite alla posizione di altro operatore economico: sia oggettivamente, sotto il duplice profilo qualitativo (perché suscettibili di regolarizzazione ed estinzione) e quantitativo, avendo riguardo alle dimensioni del bilancio della scrivente Società Cooperativa, sono superate dal fatto che la scrivente Cooperativa ha ottenuto dall'Inps l'approvazione di un piano di rateizzazione ed avviato il relativo pagamento, ciò che ha rimesso in termini la cooperativa con conseguente regolarizzazione della posizione; (per completezza) che la scrivente Cooperativa è subentrata nella posizione processuale della incorporata società COPAT Soc. Coop. a r.l., in un contenzioso pendente (attualmente in fase di giudizio davanti alla Corte di Cassazione) avente per oggetto presunte irregolarità fiscali, per il quale valgono le medesime considerazioni sopra svolte, alle quali possono aggiungersi le seguenti (che rafforzano l'assoluta inidoneità a precludere la partecipazione a gare d'appalto): trattasi di fatti risalenti all'anno 2009, contestati nell'anno 2013,

perciò molti anni prima che Coopculture incorporasse la società Copat: nessuna rilevanza possono assumere con riferimento alla specifica posizione di Coopculture; il contenzioso è passato in decisione all'udienza dell'8 ottobre scorso e comunque ha acclarato [a avvenuta regolarizzazione della posizione, come si ricava dalla proposta del Consigliere Relatore della sesta sezione della Corte di Cassazione all'ultima udienza dell'8 ottobre u.s.: "estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere (la contribuente ha aderito alla definizione delle controversie ai sensi del d.l. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018 e versato l'intero importo dovuto)".

Ed ancora, la società dichiara, ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. c D.Lgs. 50/16:

"che, con atto sottoscritto il 12 giugno 2018, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e il RTI composto tra la "Società Cooperativa Culture (mandataria) e Stelf S.r.l. (mandante)" hanno convenuto di sciogliere consensualmente la convenzione sottoscritta il 20 giugno 2016, con la quale, a seguito dell'esperimento di una procedura di finanza di progetto, erano stati affidati in concessione, i servizi integrati al pubblico presso la BNCR. Lo scioglimento anticipato della convenzione è stato consensualmente deciso dalle parti, in ragione del sopraggiungere di eventi (non previsti e prevedibili al momento della sottoscrizione della Convenzione) che hanno alterato l'equilibrio economico-finanziario sulla cui base le parti si erano determinate alla sottoscrizione della Convenzione stessa, senza possibilità di poterlo ristabilire. È stata saldata ogni pendenza e le parti si sono dichiarate interamente soddisfatte; - che la società, in proprio e quale Consorziata della società Casale dei Cedrati s.c. a r.l. società consortile costituita da "Soc. Cooperativa Culture e Linea d'Arte Cooperativa Sociale Integrata" ai sensi dell'art. 93 D.P.R. 207/10, per la gestione del "contratto di concessione dell'immobile denominato Casale dei Cedrati, di proprietà di Roma Capitale, sito in Villa Pamphilj, da destinarsi ad attività culturali"-, è stata costretta ad avviare, suo malgrado, un giudizio dinanzi al G.O. (Tribunale di Roma, sez. II, Rg. 73578/2018 _ Giudice Dott.sa Bifano) per veder accertata la risoluzione del contratto per inadempimento delle Amministrazioni Convenute (Roma Capitale e la Sovrintendenza Capitolina] e per il riconoscimento del risarcimento del danno. Il Giudizio, di cui la Società Cooperativa Culture è parte attrice, è volto all'accertamento del grave inadempimento commesso dalle Amministrazioni convenute agli obblighi contrattuali nonché a quanto deciso dal G. A. (TAR Lazio sez. II bis, rg. 2258/2016) con la sentenza n. 7865/2017 del 5 luglio 2017 (passata in giudicato) che, in accoglimento del ricorso proposto dalla Società Casale dei Cedrati s.c.a.r.l., ha annullato gli atti precedentemente assunti, tra cui la Determina Dirigenziale della Sovrintendenza Capitolina di Roma Capitale con cui era stata disposta la revoca della concessione per un presunto utilizzo difforme, da parte della Casale dei Cedrati s.c. a del fabbricato rispetto a quanto stabilito dal contratto di concessione; - che, pertanto, l'Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), né può dirsi che l'Impresa si sia resa colpevole "di significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili" ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. cter del d.lgs. 50/2016, avendo, nell'un caso, "convenuto consensualmente" con l'Amministrazione l'anticipata risoluzione del contratto di concessione per sopravvenuta alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, non diversamente ripristinabile e, nell'altro, avendo subito l'altrui inadempimento, - che nei riguardi della Società

Cooperativa Culture non sussiste, quindi, la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. da c) a cter), del d.lgs. 50 del 2016”.

Il RUP prende atto del suesposto quadro informativo, reso – per quanto possa ritenersi regolare – in perfetta linea con la normativa, salvo una più accurata verifica in termini di integrità/affidabilità che allo stato pare sussistere, dando comunque atto che l'operatore economico non sembra – allo stato – essersi dotato di self cleaning ex art. 80, comma 7 D.Lgs. 50/16.

La società dichiara che intende subappaltare i servizi di biglietteria, bookshop e assistenza alla visita entro il limite di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/16.

Rileva il diniego all'accesso agli atti, per quanto di incidenza..

Le referenze bancarie sono rese da BPER Banca S.p.a e Intesa San Paolo.

L'importo della cauzione provvisoria rilasciata dalla Bene Assicurazioni S.p.A. è di importo ridotto giusta produzione di relative certificazioni (UNI ISO 9001 e UNI ISO 14001, entrambe in corso di validità).

Il PassOE è **1557-3323-6762-5225**.

La documentazione di gara è, allo stato, completa e regolare.

Si procede con l'apertura dell'offerta presentata da **Archeoares Snc di G.Serone e C.**

Si dà corso alla valutazione e disamina della documentazione amministrativa.

La società dichiara di avvalersi, al fine di soddisfare il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria e di cui al punto 7.2. lett. b) del disciplinare di gara, della società VOCCES LAB relativamente al fatturato specifico per l'anno 2017, specificando che *“l'integrazione è necessaria per il raggiungimento del requisito specifico richiesto. L'avvalimento si rende utile ove si intendesse con biglietteria solo l'attività di vendita ticket. Se invece il termine è riassuntivo del complesso dei servizi oggetto di gara tale procedura non è più necessaria dato che Archeoares soddisferebbe da sola il requisito minimo specifico richiesto”*. Si precisa, altresì, che l'operatore economico ha erroneamente riportato, nell'istanza di partecipazione, per quanto concerne l'indicazione del fatturato, delle cifre differenti rispetto a quanto riportato nel DGUE. Nello specifico, l'operatore economico ha riportato nel DGUE una specifica maggiore distinguendo gli importi del fatturato globale dal fatturato specifico annuo, nell'istanza di partecipazione ha indicato il fatturato globale. Tuttavia, tale discrepanza è irrilevante ai fini *de quibus* poiché, ai fini della sussistenza del requisito “speciale”, anche attraverso l'avvalimento, il concorrente è in possesso di quanto prescritto dalla *lex specialis*.

Rileva il diniego all'accesso agli atti, per quanto di incidenza.

Le referenze bancarie sono rese da Intesa San Paolo S.p.a e Banca Anagni Credito Cooperativo Italiano.

L'importo della cauzione provvisoria rilasciata dalla ABC Asigurari Reasigurari S.A. è stato ridotto del 50% in quanto la scrivente è in possesso di certificazione ISO 9001 in corso di validità.

Il PassOE è **9560-5569-6655-3621**.

La documentazione di gara è, allo stato, completa e regolare.

Tutti gli operatori economici vengono considerati meritevoli di ammissione al prosieguo delle operazioni di gara e di tutto si rende formalmente atto alle ore 12.30, rispetto al previsto orario delle 11.45.



6 

Dopo tutti gli approfondimenti del caso ed accurati controlli pertinenti a questa fase procedimentale, viene quindi chiusa la fase di esame della documentazione amministrativa.

La garanzia di custodia della documentazione di gara è resa dalla piattaforma telematica che ne impedisce la modifica e/o integrazione.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Responsabile del Procedimento
Stefano M. C.

Il Segretario verbalizzante
Roberto M.